

Contributo di revisione a carico degli enti cooperativi per il biennio

Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato i decreti per la determinazione del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi, comprese le banche di credito cooperativo, per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012. Pur nella previsione di un piccolo incremento, le modalità applicative e di versamento sono rimaste sostanzialmente invariate.

Sara Agostini

GIURISTA D'IMPRESA

Il ministero dello Sviluppo economico, anche per il biennio 2011/2012, ha emanato, il 10 febbraio 2011, due decreti^[1] per la determinazione del contributo di revisione dovuto dalle cooperative e dalle banche di credito cooperativo^[2].

È stato previsto un piccolo aumento, dovuto, con molta probabilità, al fatto che nel corso degli ultimi due bienni non vi erano stati incrementi e anche per recuperare in parte l'inflazione.

Il contributo viene accertato e riscosso dal ministero dello Sviluppo economico per tutti gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e da queste ultime per le cooperative a loro aderenti^[3].

I parametri per il calcolo del contributo

Gli enti cooperativi dovranno versare, per la revisione biennale, il contributo, secondo quanto indicato nella tab. 1 riportata alla pagina successiva. La collocazione in una delle fasce richiede il possesso contestuale dei parametri previsti e rilevati al 31 dicembre 2010; quegli enti che superano anche solo uno dei parametri dovranno versare il contributo indicato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. Per fatturato si intende il valore della produzione, di cui all'art. 2425, lett. A), cod. civ.; nelle cooperative edilizie il fatturato è:

- pari all'incremento del valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci BII o CI

(1) D.M. 10 febbraio, "Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012"; D.M. 10 febbraio 2011 - "Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012" (entrambi in Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2011, n. 83).

(2) Provvedimenti a parte vengono emanati dalle regioni a Statuto Speciale Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino A. Adige e Sicilia per la determinazione del contributo di revisione dovuto dalle cooperative che hanno sede legale in tali territori. La regione Sardegna, invece, si attiene al contenuto dei D.M..

(3) Le associazioni del movimento cooperativo sono: l'Agci (www.agci.it), la Confcooperative (www.confcooperative.it), la Lega delle Cooperative (www.legacoop.it), l'Unci (www.unci.org) e l'Unicoop (www.unicoop.it).

Tabella 1 - COOPERATIVE

	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D	FASCIA E
CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI					
Soci (numero)	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

Tabella 2 - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO			
Soci	fino a € 980	da € 981 a € 1.680	oltre a € 1.681
Totale attivo (migliaia di euro)	fino a € 124.000	da € 124.001 a € 290.000	oltre a € 290.000
TOTALE	€ 1.980,00	€ 3.745,00	€ 6.660,00

dello stato patrimoniale di cui all'art. 2425 cod. civ.;

- pari al valore della produzione di cui alla lett. a) - precisamente A2) e/o A4) - dell'art. 2425 cod. civ.

Per le banche di credito cooperativo, invece, la tabella è leggermente diversa, in quanto i parametri di riferimento sono solamente due ovvero il numero dei soci e l'attivo⁽⁴⁾ (cfr. la tab. 2 riportata in questa pagina).

Le ispezioni annuali

La legge stabilisce che alcune categorie di cooperative siano assoggettate a ispezioni annuali; il contributo di revisione, conseguentemente, risulterà maggiorato con le seguenti

modalità (cfr. la tab. 3 riportata a pag. 52):

- per le cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991, il contributo di base risulta aumentato del 30 per cento;

I termini per il versamento scadono il 10 luglio 2011, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

- per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, di cui all'art. 15 della legge n. 59/1992, iscritte nello

specifico Albo a loro dedicato, dovranno versare il contributo con una maggiorazione del 50 per cento, sempre che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio. Tutte le cooperative edilizie, comprese quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale, inoltre, sono tenute a versare una maggiorazione del 10 per cento mediante modello F24, anche se non sottoposte alla revisione annuale;

(4) Si ricorda che l'ammontare minimo del capitale iniziale per le banche di credito cooperativo è stabilito in due milioni di euro. Cfr. S. Agostini, Le banche di credito cooperativo, Milano, 2009.

Tabella 3

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE SOCIALI

Soci (numero)	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE con la maggiorazione del 30%	€ 364,00 (€ 280 + € 84)	€ 884,00 (€ 680 + € 204)	€ 1.755,00 (€ 1.350 + € 405)	€ 2.249,00 (€ 1.730 + € 519)	€ 3.094,00 (€ 2.380 + € 714)

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE

Soci (numero)	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
Sottoposte a revisione BIENNALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
<i>Maggiorazione del 10%</i>	€ 28	€ 68	€ 135	€ 173	€ 238
TOTALE	€ 308	€ 748	€ 1.485	€ 1.903	€ 2.168
Sottoposte a revisione ANNUALE (+50%)	€ 420,00 (€ 280 + € 140)	€ 1.020,00 (€ 680 + € 340)	€ 2.025,00 (€ 1.350 + € 675)	€ 2.595,00 (€ 1.730 + € 865)	€ 3.570,00 (€ 2.380 + € 1.190)
<i>Maggiorazione del 10%</i>	€ 42	€ 102	€ 202,50	€ 259,50	€ 357
TOTALE	€ 462	€ 1.122	€ 2.227,50	€ 2.854,50	€ 3.927

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 59/1992

Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
Sottoposte a revisione ANNUALE (+50%)	€ 420 (€ 280 + € 140)	€ 1.020 (€ 680 + € 340)	€ 2.025 (€ 1.350 + € 675)	€ 2.595 (€ 1.730 + € 865)	€ 3.570 (€ 2.380 + € 1.190)

- per gli enti cooperativi di cui all'art. 15 della legge n. 59/1992, vale a dire società cooperative e loro consorzi che hanno un fatturato superiore a 22.567.697,71 euro, ovvero che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsa-

LEGGI

- DD.MM. 10 febbraio 2011
- legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 15)
- legge 8 novembre 1991, n. 381
- cod. civ. art. 2425

bilità limitata o che possiedono riserve indivisibili o che raccolgono prestiti o conferimenti da soci finanziatori superiori alle soglie indicate nella legge stessa, è previsto un aumento del contributo di base del 50

per cento.

ESEMPI DI VERSAMENTO CORRETTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE 2011/2012

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVA EDILIZIA CON PIANO COSTRUTTIVO IN CORSO E ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
soci: 25	soci: 10	soci: 15
capitale sottoscritto: € 12.500	capitale sottoscritto: € 5.500	capitale sottoscritto: € 20.000
fatturato: € 1.320.000,00	fatturato: € 290.000	fatturato: € 3.456.000
contributo dovuto: € 1.730,00	contributo dovuto: € 884,00	contributo dovuto: € 3.630,00

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3010	<ul style="list-style-type: none"> • contributo biennale; • maggiorazioni del contributo (con esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie; • interessi per il ritardato pagamento
3011	<ul style="list-style-type: none"> • maggiorazioni del 10% dovuta dalle cooperative edilizie; • interessi per il ritardato pagamento;
3014	<ul style="list-style-type: none"> • sanzioni

Cooperative di nuova costituzione e in scioglimento

Le cooperative che hanno deliberato lo scioglimento entro la data di scadenza per il pagamento del contributo di revisione sono tenute a versare 280,00 euro, ivi comprese le maggiorazioni previste nel paragrafo precedente, se dovute; nel caso in cui a decidere lo scioglimento sia una banca di credito cooperativo, il contributo dovuto è

di 1.980,00 euro. Gli enti di nuova costituzione hanno, quale termine di pagamento, quello di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; la fascia di appartenenza viene determinata in base ai parametri rilevabili al momento dell'iscrizione presso il medesimo registro. Il contributo non deve essere versato dalle cooperative e banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

Modalità di versamento

Il versamento deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti nella *Gazzetta Ufficiale*⁽⁵⁾ e scade il 10 luglio 2011⁽⁶⁾. Le cooperative, comprese le banche di credito cooperativo, sono tenute a versare il dovuto al ministero dello Sviluppo economico, se non aderenti ad alcuna associazione, per il tramite dell'Agenda delle Entrate mediante F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Gli enti aderenti alle associazioni del movimento cooperativo, invece, verseranno il dovuto con le modalità definite dalle singole strutture associative.

È previsto un sistema sanzionatorio per le cooperative che ritardano o omettono del tutto di pagare il contributo di revisione. È prevista una sanzione pari al 5 per cento del contributo evaso per gli enti che, pur non avendo versato entro la data di scadenza, vi hanno comunque provveduto entro i 30 giorni successivi; se, invece, detto termine viene superato, la sanzione prevista è del 15 per cento del contributo evaso. Vengono, inoltre, calcolati anche gli interessi maturati e il termine di decorrenza coincide con quello di applicazione della sanzione.

(5) Entrambi i D.M. del 10 febbraio scorso sono apparsi l'11 aprile 2011 in Gazzetta Ufficiale.

(6) Trattandosi di un giorno festivo, è ragionevole supporre che il termine scada il giorno feriale immediatamente successivo.

Diritto e Pratica delle **Società**

Direttore responsabile: Alberto Bosco
Coordinamento editoriale:
Sandra Ravaglioli

Comitato scientifico: Ermanno Cappa, Marco Confalonieri, Alessandro De Nicola, Enrico Holz-miller, Massimiliano Nicodemo, Nicolò Nisivoc-cia, Vincenzo Piccarreta, Profass Professionisti as-sociati, Eugenio Ruggiero.

Redazione: Cinzia Pisciotta (023022.3098).

GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 753 del 9 novembre 1998.

Sede legale e amministrazione:
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Direzione e redazione: Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI). Fax 02/30223927.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Servizio clienti periodici:

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Telefono 06/30225680 oppure 02/30225680. Fax 06/30225400 oppure 02/30225400.

Abbonamento annuale (Italia):

Diritto e Pratica delle Società (rivista + supplementi periodici + Codice delle società e dell'impresa 2011): euro 230,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02 oppure 06.3022.5680; mail:

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando direttamente al n. 02 oppure 06 30225680, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06.3022.5406.

Arretrati e numeri singoli: euro 32,50 comprensivi di spese di spedizione. Per richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti possono essere richiesti collegandosi al sito <http://servizioclienti.periodici.ilsole24ore.com> entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

Pubblicità: Concessionaria esclusiva di pubblicità Focus Media Advertising "FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C." Sede legale: P.zza A. de Gasperi, n. 15 - Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano - Tel. 02 34538183 - Fax 02 34538184 - E-mail: info@focusmedia.it

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Questo numero è stato chiuso in redazione il 10 giugno 2011.